

## CONSIGLIO DI STATO – VI SEZIONE

### Notifica mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Basilicata

#### - Integrazione del contraddittorio

CASTELGRANDE ANTONIO nato a Venosa il 24.03.1997 e ivi residente sulla S.P. 10 Contrada San Felice snc, C.F. CSTNTN97C24L738P, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Gianteo Tamburriello (C.F. TMBGNT75M26G793L) e Iacoviello Giuseppe (C.F. CVLGPP75T03E493W), entrambi del Foro di Potenza, ha promosso ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato, RGN 6405/2023, contro la Regione Basilicata e nei confronti del controinteressato Lopergolo Giuliano (LPRGLN92D11F052T), con il quale ha chiesto la riforma della sentenza n° 360/2023, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, nell'ambito del procedimento n. 00514/2022 reg. ric., pubblicata il 7 giugno 2023 e l'annullamento della Determinazione 24 agosto 2022 n. 822 della Regione Basilicata- Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e forestali, nella parte in cui ha valutato *“Non ammissibile ai sensi dell'art. 5 punto 5 del Bando”* la domanda di aiuto n.24250031390 presentata dal medesimo Castelgrande Antonio relativa alla Misura 6 - Sottomisura 6.1 *“Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”*. A fondamento del predetto ricorso in appello, Castelgrande Antonio ha dedotto che il Tar Basilicata, con valutazione contraddittoria, pur riconoscendo che il valore di Produzione Lorda Standard risultante dalla Tabella RICA/INEA Allegato 1 del Bando è da considerare *“preminente su quello certificato nel fascicolo aziendale”*, considera comunque corretta la decisione amministrativa che, per determinare la dimensione economica dell'azienda del ricorrente, ha preso in considerazione esclusivamente il valore riportato nella scheda di validazione del Fascicolo Aziendale del 10.1.2022. Anche l'ulteriore valutazione del Tar Basilicata in ordine alla necessità di subordinare l'applicazione dei coefficienti contenuti nella tabella RICA/INEA (Allegato 1 del Bando) alla produzione di una relazione asseverata da tecnico abilitato risulta manifestamente in contrasto con il chiarissimo tenore letterale della disposizione integrativa del Bando contenuta nell'Allegato A - NOTE A CHIARIMENTO della Determinazione Dirigenziale Regione Basilicata n.14BE.2022/D.00001 del 4.1.2022, in cui si stabilisce testualmente che in caso di differenze tra il valore economico riportato nel Fascicolo Aziendale e quello determinato con l'applicazione dei coefficienti contenuti nella tabella RICA/INEA (Allegato 1 del Bando - doc. 1.1 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) *“si farà riferimento sempre e solo alla Tabella RICA/INEA”* e non si prescrive alcun onere aggiuntivo di allegazione di relazione asseverata da parte di tecnico abilitato. Il chiarissimo tenore letterale della suddetta disposizione della *lex specialis* del Bando, appena riportato, risulta manifestamente ed illegittimamente violato sia dall'Autorità Amministrativa, sia dal primo Giudice in evidente contrasto con i principi generali più volte ribaditi in materia di interpretazione del Bando dal Consiglio di Stato. La dimensione economica dell'azienda è individuata solo e soltanto dalla tabella Rica Inea, unica fonte suscettibile di determinarla: né il fascicolo aziendale né una relazione di un tecnico possono dissentire rispetto ai valori Rica Inea. Nel caso in esame il funzionario istruttore della Regione Basilicata ha tenuto conto solo del valore dello SO riportato nel Fascicolo Aziendale (Scheda n. 20360950644), disattendendo in maniera dichiarata e manifesta la disposizione integrativa e vincolante contenuta nell'Allegato A - NOTE A CHIARIMENTO, sopra riportata, con conseguente illegittimità della determina impugnata per violazione delle disposizioni del bando ed anche per eccesso di potere. Il Consiglio di Stato – VI Sezione, con ordinanza cautelare del 25/08/2023, ha accolto la domanda cautelare proposta con il predetto ricorso in appello rg. 6405/2023 da Castelgrande Antonio, disponendo l'inclusione della sua domanda di aiuto tra quelle ammesse e finanziabili nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati. Con Ordinanza successiva del 19/09/2023 il Presidente della VI° Sezione del Consiglio, dott. Hadrian Simonetti, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei

confronti dei controinteressati mediante notifica sul sito istituzionale della Regione Basilicata, da eseguire entro 10 gg. da quel provvedimento, dell'atto di appello, di un suo sunto, della sentenza impugnata. degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati onerando la Regione Basilicata di fornire anche tale ultimo elenco.